

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 278 def. - COD 462
Bruxelles, 30.06.1994

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la proposta della Commissione per il ravvicinamento
delle legislazioni
degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 19 aprile 1994, il Parlamento europeo ha espresso il suo parere¹ sulla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione².

I 25 emendamenti adottati riguardano essenzialmente il campo di applicazione, la normalizzazione, la gestione della direttiva e i requisiti tecnici.

La Commissione ha accettato gli emendamenti concernenti:

- questioni di carattere redazionale, per migliorare la chiarezza e definire meglio l'intenzione del testo (emendamenti n. 2, 5, 6, 7 e 22);
- l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle attrezzature sottoposte a una pressione negativa destinate a contenere fluidi non pericolosi (emendamento n. 3);
- una maggiore chiarezza o livello di sicurezza dei requisiti tecnici (emendamenti n. 14, 23, 24 e 25);
- le responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri in materia di protezione personale durante le dimostrazioni. La precisazione è giustificata visto che le autorità in questione hanno la responsabilità di garantire la sicurezza nelle condizioni summenzionate (emendamento n. 13);
- l'eliminazione della possibilità di ricorrere alle norme nazionali qualora non esistano norme armonizzate, visto che le procedure necessarie presuppongono un'opera di vaglio molto lunga da parte dei responsabili dell'elaborazione delle norme armonizzate, che a sua volta ritarda l'adozione di norme europee (emendamenti n. 15 e 16);
- l'allineamento dei requisiti relativi al personale tecnico degli ispettorati degli utilizzatori a quelli relativi al personale tecnico degli organismi notificati, che devono essere gli stessi (emendamento n. 19).

La Commissione non ha accettato gli emendamenti concernenti:

¹

² GU n. C 246 del 9.6.1993.

- l'integrazione della direttiva 87/404/CEE nella direttiva in materia di attrezzature a pressione, in quanto essa sarebbe giustificata solo se la proposta sulle attrezzature a pressione modificasse la direttiva 87/404/CEE (emendamento n. 1);
- la definizione di accessori, che potrebbe dare adito a interpretazioni errate (emendamento n. 4);
- l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva delle attrezzature militari, considerata la loro natura specifica e l'esigenza di riservatezza (emendamento n. 8);
- l'inclusione delle attrezzature per usi nucleari, in quanto ad esse vengono applicate norme complesse e lunghe procedure di certificazione che vanno oltre le prescrizioni per le attrezzature a pressione (emendamento n. 9);
- l'inclusione delle attrezzature per l'estrazione di petrolio e di gas naturale, in quanto ad esse si applicano specifiche norme e regolamenti internazionali e non esistono ostacoli agli scambi (emendamento n. 10);
- l'inclusione delle attrezzature a pressione destinate al trasporto di merci pericolose. Dette attrezzature devono essere escluse in quanto saranno disciplinate dalla futura direttiva relativa al trasporto delle merci pericolose, fondata su accordi internazionali sui trasporti (emendamento n. 11);
- l'aggiunta all'articolo 2, paragrafo 2, che specifica che le misure di tutela dei lavoratori non devono costituire un ostacolo agli scambi. L'emendamento non è necessario, in quanto l'articolo 2 fa già espressamente riferimento alla libera circolazione delle merci citando il trattato (emendamento n. 12);
- la sostituzione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE con un comitato speciale composto da esperti tecnici. Questo emendamento non è accettabile in quanto il comitato di cui alla direttiva 83/189/CEE è uno strumento orizzontale per tutte le direttive del nuovo approccio. Ove necessario, il comitato stesso può contattare gli esperti (emendamento n. 17);

- l'ulteriore incentivo ad utilizzare norme armonizzate. Le direttive del nuovo approccio contemplano già un incentivo adeguato: ad esempio, se vengono applicate le norme vale il principio della presunzione di conformità e le procedure che il fabbricante deve seguire per provare la conformità sono notevolmente semplificate (emendamento n. 18);
- le informazioni da presentare nell'ambito delle procedure di rifiuto o restrizione (articolo 13). L'emendamento non è necessario in quanto la direttiva lo prevede già nella clausola di salvaguardia dell'articolo 7 (emendamento n. 20);
- l'adozione di ulteriori misure restrittive (articolo 14), in quanto potrebbero rivelarsi opportune misure riguardanti la commercializzazione o la messa in servizio (emendamento n. 21).

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la proposta della Commissione per il ravvicinamento
delle legislazioni
degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo il 19 aprile 1994 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione e conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 189 A del trattato sull'Unione europea, la Commissione ha deciso di modificare la proposta in questione come segue:

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

I.

18° CONSIDERANDO (nuovo)

considerando che i requisiti previsti negli allegati devono essere resi il più chiari possibile in modo da consentire a qualsiasi utente, comprese le PMI, di rispettarli il più facilmente possibile;

II.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità delle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione positiva ammissibile PS superiore a 0,5 bar o ad una pressione negativa maggiore di 0,5 bar;

1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità delle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione positiva ammissibile PS superiore a 0,5 bar o ad una pressione negativa maggiore di 0,5 bar se sono destinate a contenere fluidi pericolosi

III.**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2.10**

10. Per "acqua calda" s'intende: l'acqua ad una temperatura superiore ai 110°C.

L'emendamento non riguarda la versione italiana.

IV.**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3.1**

3.1 I recipienti semplici a pressione rientranti nella direttiva 87/404/CEE.

L'emendamento non riguardda la versione italiana.

V.**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3.2**

3.2 Le attrezzature rientranti nella direttiva 75/324/CEE.

1. Le attrezzature che rientrano nella direttiva 75/324/CEE sugli aerosol.

VI.

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

3. Durante le fiere, le mostre, le dimostrazioni, ecc., gli Stati membri consentono l'esposizione di attrezzature a pressione non conformi al disposto della presente direttiva, a condizione che vi sia un'indicazione visibile che segnali che dette attrezzature non sono conformi e non sono in vendita finché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità non le renda conformi. Un'attrezzatura a pressione non conforme può essere pressurizzata per scopi dimostrativi solo previo accordo di un organismo notificato.

3. Durante le fiere, le mostre, le dimostrazioni, ecc., gli Stati membri consentono l'esposizione di attrezzature a pressione non conformi al disposto della presente direttiva, a condizione che vi sia un'indicazione visibile che segnali che dette attrezzature non sono conformi e non sono in vendita finché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità non le renda conformi. Un'attrezzatura a pressione non conforme può essere pressurizzata per scopi dimostrativi solo previo accordo di un organismo notificato.

In occasione delle dimostrazioni, devono essere poste in atto, con il consenso delle autorità competenti dello Stato membro, adeguate misure di sicurezza che garantiscano la sicurezza personale.

VII.**ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.3, LETTERA a)**

a) gas, gas liquefatti e liquidi a temperatura superiore al loro punto di ebollizione alla pressione atmosferica, compresi vapori e acqua calda, con una DN superiore a 32 e un prodotto PS x DN maggiore di 1000 bar;

a) gas, gas liquefatti e liquidi a temperatura superiore al loro punto di ebollizione alla pressione atmosferica, compresi vapori e acqua calda, con una DN superiore a 25 e un prodotto PS x DN maggiore di 1000 bar;

VIII.**ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA b)**

b) con le norme nazionali ad esse applicabili definite nel paragrafo 4, qualora non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati dalle suddette norme nazionali

b) Soppresso

IX.

ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b, che essi ritengono conformi ai requisiti essenziali definiti nell'articolo 3. La Commissione inoltra le suddette norme nazionali agli altri Stati membri. In conformità della procedura stabilita nell'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme nazionali ritenute conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

Soppresso

X.

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

3. Per l'autorizzazione degli ispettorati degli utilizzatori gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato V. Gli ispettorati che rispondono ai criteri fissati dalle relative norme armonizzate saranno ritenuti conformi ai criteri pertinenti.

3. Per l'autorizzazione degli ispettorati degli utilizzatori gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato V. Gli ispettorati che rispondono ai criteri fissati dalle relative norme armonizzate saranno ritenuti conformi ai criteri pertinenti. I requisiti per gli ispettorati degli utilizzatori debbono attenersi ai criteri vigenti per gli organismi notificati in conformità dell'allegato IV, paragrafo 4.

XI.**ALLEGATO I (PUNTO 2.2.3, quarto trattino)**

- impossibilità di accesso in presenza di pressione o di sottovuoto

- impossibilità fisica di accesso in presenza di pressione o di sottovuoto

XII.**ALLEGATO I (PUNTO 3.1)****3.1 Qualifica del produttore**

Il produttore deve essere dotato della capacità tecnica e di tutte le attrezzature idonee e necessarie alla corretta costruzione delle attrezzature a pressione, ed in particolare di personale debitamente qualificato per:

- il controllo dell'intero processo di fabbricazione;
- il collegamento dei materiali;
- l'esecuzione corretta delle prove.

3.1 Valutazione dell'idoneità del fabbricante

Il produttore deve essere dotato della capacità tecnica e di tutte le attrezzature idonee e necessarie alla corretta costruzione delle attrezzature a pressione, e in particolare di personale debitamente qualificato per:

- il controllo dell'intero processo di fabbricazione;
- il collegamento dei materiali;
- l'esecuzione corretta delle prove.

La valutazione dell'idoneità del fabbricante deve in ogni caso essere effettuata da un organismo autorizzato e si deve tener conto delle specifiche procedure di certificazione che il fabbricante decida di applicare.

XIII.**ALLEGATO I (PUNTO 3.2.4)**

I materiali devono essere rintracciabili perlomeno fino all'accettazione definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.

I materiali, presenti nelle componenti essenziali che sostengono la pressione, devono essere rintracciabili perlomeno fino all'accettazione definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.

XIV.**ALLEGATO I (PUNTO 5, PARAGRAFO 2, parte introduttiva)**

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti dal trasferimento del calore. In particolare, ove occorra, si deve garantire che:

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da eliminare i rischi derivanti dal trasferimento del calore o ridurli al minimo. In particolare, ove occorra, si deve garantire che:

COM(94) 278 def.

DOCUMENTI

IT

06

N. di catalogo : CB-CO-94-294-IT-C

ISBN 92-77-71283-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo